Spedizione in abbonamento postale **Anno 96° — Numero 60**

  UFFICIALE

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 marzo 1955** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** - Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510**. Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 60 DEL 14 MARZO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei premi assegnati alla quinta estrazione eseguita il 28 febbraio 1955 ed elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1959 (dalla serie 1/1959 alla 32/1959) emessi in base alla legge 17 dicembre 1949, n. 905.

(789)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. **1451.**

Esodo volontario e sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, terzo e quarto comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto l'art. 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo, con qualsiasi qualificazione e denominazione, compresi i sanitari, assunto in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni o comunque con regolare atto di nomina, dai Municipi della Libia e dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana, che faccia domanda di cessazione dal servizio, verrà corrisposta una indennità comprensiva:

1) di tante mensilità di stipendio. retribuzione, paga od assegno analogo, di indennità di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza, ragguagliato a venticinque giornate per ogni mese, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio utile;

2) di una somma corrispondente a sei mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile eccedenti i sei, fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

Al personale suddetto verranno, inoltre, trasferite in proprietà le polizze di assicurazione od i diversi titoli previdenziali da cui risulti eventualmente assistito in base agli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni di assunzione, previa eventuale sistemazione dei premi o contributi arretrati, intendendosi, a tali effetti, sostituito lo Stato alle Amministrazioni predette.

La domanda di cessazione dal servizio deve essere fatta pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, nel termine di giorni 15 a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

La cessazione dal servizio avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivo alla data del relativo provvedimento, e comunque da data non posteriore al novantesimo giorno da quella della presentazione della domanda.

Nei confronti del personale che sia stato o sia iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, la cessazione dal servizio si considera, al fine della liquidazione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, come avvenuta per soppressione di posto; all'eventuale sistemazione dei contributi arretrati dovuti agli Istituti predetti, per i servizi resi con obbligo d'iscrizione agli Istituti stessi, provvede lo Stato, che si rivarrà verso gl'interessati delle quote a loro carico.

Art. 2.

Agli effetti del computo dell'indennità di cui al precedente articolo, sono riconosciuti utili i seguenti periodi di servizio e di tempo:

a) il servizio effettivo prestato presso i Municipi della Libia e le Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana, con rapporto d'impiego o di lavoro di ruolo o non di ruolo, e quelli eventualmente dai singoli interessati prestati, anteriormente all'assunzione alle dipendenze dei predetti Enti, presso altre Amministrazioni pubbliche, e che siano stati riconosciuti in loro favore a norma dei rispettivi ordinamenti e semprechè i servizi predetti non abbiano già dato luogo a liquidazione di trattamento di quiescenza o di indennità a carico delle Amministrazioni presso cui sono stati prestati;

b) il servizio eventualmente prestato nei territori della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, successivamente alla loro occupazione bellica, alle dipendenze delle locali autorità di occupazione;

c) il tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e fino a sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato, nei territori suddetti, in soggezione alle locali forze di occupazione;

d) il tempo eventualmente intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della riutilizzazione presso le Amministrazione di cui alle successive lettere *e*) ed *f*);

e) il servizio prestato, posteriormente al rimpatrio definitivo, presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nella posizione

di comando, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430;

f) il servizio prestato, posteriormente sempre al rimpatrio definitivo, con distacco di fatto, presso enti locali od altri enti pubblici del territorio dello Stato;

g) il servizio prestato in Libia ed in Eritrea, successivamente al nuovo assetto internazionale di detti territori, presso enti locali od organismi similari dei territori stessi.

Nei confronti del personale non di ruolo, il tempo di cui alla lettera *d*) è valutabile per un periodo non superiore ad anni due.

Per la durata complessiva dei periodi di servizio e di tempo di cui ai precedenti commi, il rapporto d'impiego o di lavoro si considera come mai interrotto.

Art. 3.

Ha diritto al trattamento di cui al precedente art. 1 il personale di ruolo e non di ruolo in esso specificato, in possesso della cittadinanza italiana, che alla data del 1° luglio 1953 ed a quella dell'entrata in vigore del presente decreto si trovava e si trovi in una delle seguenti posizioni:

a) in servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nella posizione di comando, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;

b) in servizio con distacco di fatto presso enti locali od altri enti pubblici del territorio dello Stato;

c) in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea nella posizione di cui alla lettera *g*) del precedente art. 2;

d) in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto d'impiego.

Il personale non di ruolo che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 16 settembre 1940, n. 1450, dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dall'art. 12 terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, non abbia ottenuto il reimpiego entro il termine di scadenza del congedo coloniale e risulti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tuttora non reimpiegato, è licenziato con diritto al trattamento economico di cui al precedente art. 1, nella misura spettante alla data predetta. A tal fine resta escluso ogni computo del periodo di tempo successivo alla data di scadenza del congedo coloniale per il quale nulla è dovuto, a qualsiasi titolo.

Art. 4.

I benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche al personale ivi considerato che abbia presentato domanda di cessazione volontaria dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non prima della data della entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, semprechè, alla data del 1° luglio 1953, sussistessero le condizioni previste nel precedente art. 3. Nei confronti del personale medesimo non si farà luogo, tuttavia, ad alcuna corresponsione di competenze arretrate per il periodo intercorso fra la data di eventuale cessazione di fatto dal servizio e quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di decesso del beneficiario, l'indennità va corrisposta agli eredi.

Art. 5.

Il personale di cui al precedente art. 1, che si trovi nelle condizioni previste nell'art. 3 e che non si avvalga della facoltà di chiedere la cessazione dal servizio ai sensi dei precedenti articoli — fatta eccezione per quello in servizio con distacco di fatto presso enti locali del territorio dello Stato — è iscritto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in appositi distinti quadri speciali.

Ciascun quadro comprenderà, rispettivamente:

a) i segretari comunali;

b) gli impiegati amministrativi e tecnici;

c) i sanitari;

d) i salariati.

Nei singoli quadri, il personale è raggruppato in tabelle uniche di classificazione e di qualificazione, distintamente per il personale di ruolo e quello non di ruolo.

I quadri sono tenuti dal Ministero dell'interno.

Il personale in servizio con distacco di fatto presso enti locali del territorio dello Stato sarà definitivamente assegnato agli enti medesimi, a norma degli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

Art. 6.

L'iscrizione nei quadri di cui al precedente art. 5 è effettuata, a cura del Ministero dell'interno, sentito, per quanto riguarda il personale sanitario laureato o diplomato, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in base alla posizione giuridica rivestita da ciascuna unità di personale alla data dell'iscrizione nei quadri predetti, quale risulta dal provvedimento ministeriale di convalida del relativo rapporto d'impiego o di lavoro, o da provvedimenti successivi di promozione o variazione, in conformità delle deliberazioni adottate dalla Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219.

In ciascuna tabella, le singole unità di personale sono collocate in un'unica graduatoria, in base al grado o qualifica da ciascuno rivestita; nello stesso grado o qualifica, in base all'anzianità.

Per la determinazione dei servizi e periodi utili agli effetti del computo della suddetta anzianità, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto. Agli stessi effetti, va dedotto il tempo durante il quale l'impiegato o salariato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio od altro assegno analogo.

Art. 7.

I quadri di cui al precedente art. 5 sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale del Ministero medesimo.

Nel termine di 30 giorni da quello della pubblicazione gl'interessati possono ricorrere al Ministro per l'interno per ottenere l'eventuale rettifica della loro posizione giuridica e di anzianità, quale risulta dai suddetti quadri.

Sul ricorso decide il Ministro per l'interno con provvedimento definitivo.

Art. 8.

Lo stato giuridico del personale di ruolo iscritto nei quadri speciali è regolato dalle vigenti norme del testo unico della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento di esecuzione, e, per i sanitari, da quelle altresì del testo unico delle leggi sanitarie.

Il trattamento giuridico del personale non di ruolo iscritto nei quadri speciali è regolato dalle vigenti norme concernenti il trattamento giuridico del personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno emanate, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme necessarie per disciplinare, con principi e criteri direttivi unitari, lo stato giuridico del personale di cui ai precedenti commi, in quanto non sia preveduto dalle disposizioni in essi richiamate, con coordinamento a quelle del presente decreto.

Sino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente comma, restano in vigore quelle dei regolamenti degli enti di assunzione dei singoli impiegati e salariati, in quanto applicabili.

Art. 9.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale Commissione consultiva incaricata di dar parere, nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali, sulle materie indicate nel secondo comma dell'art 220 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e su ogni altro caso riflettente il personale predetto, in cui il Ministro lo riterrà opportuno

La Commissione consultiva è composta del capo della divisione cui è affidato il servizio relativo agli affari del personale comunale e provinciale presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che la presiede, di un funzionario di gruppo A del predetto Ministero di grado non inferiore al 7°, di un segretario comunale di grado non inferiore al 3° e i due impiegati, uno di ruolo ed uno non di ruolo, iscritti nei quadri speciali.

Un funzionario di gruppo A del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Presso il Ministero dell'interno è, altresì, istituita una speciale Commissione unica di disciplina per il personale iscritto nei quadri speciali, così composta

a) di un magistrato del Consiglio di Stato di grado non inferiore a primo referendario, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

b) di un funzionario di gruppo A del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;

c) di un segretario comunale di grado non inferiore al 3°;

d) di due impiegati, uno di ruolo e uno non di ruolo, iscritti nei quadri speciali.

Un funzionario di gruppo A del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Le Commissioni di cui ai precedenti commi sono nominate con decreto del Ministro per l'interno; con gli stessi decreti si provvede alla nomina di un membro supplente per ciascun componente effettivo sia della Commissione consultiva che della Commissione unica di disciplina.

Art. 10.

Il personale iscritto nei quadri speciali fruisce, a carico delle singole Amministrazioni statali dalle quali venga utilizzato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e fino alla data di cancellazione dai quadri stessi, del trattamento economico a titolo di stipendio, retribuzione, paga, od altro assegno analogo, e degli altri emolumenti che a questo si aggiungono con carattere di stabilità, di cui gode all'atto dell'iscrizione, per effetto della parificazione al gruppo e grado o alla categoria del personale civile dell'Amministrazione dello Stato stabilita ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e fruisce altresì, in quanto consentito, di tutte le indennità e competenze, comunque denominate, previste da disposizioni di legge o regolamento per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato di gruppo e grado o categoria di parificazione, con carattere generale od in relazione all'assegnazione a determinati uffici e servizi od a determinate funzioni e mansioni.

Il personale stesso conserva il diritto agli aumenti periodici dello stipendio della retribuzione, paga od altro assegno analogo, previsti dai regolamenti degli enti di rispettiva assunzione, anche se maturati prima dell'iscrizione nei quadri speciali e non percetti, salvo riordinamento della materia, da effettuarsi col regolamento di cui al terzo comma del precedente art. 8.

Art. 11.

Il personale delle varie categorie compreso nei quadri speciali e quello da assegnarsi direttamente agli enti locali ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 5 è iscritto ai rispettivi Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro a decorrere dal 1° gennaio 1948, ove già non lo fosse anteriormente a tale data. Il personale stesso è altresì iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, Sezioni previdenza ed assistenza se di ruolo, ed alla sola Sezione assistenza se non di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali, e per il periodo di appartenenza ai quadri stessi, i contributi dell'ente dovuti agli Istituti indicati nel precedente comma faranno carico allo Stato.

Allo Stato faranno altresì carico i contributi dell'ente dovuti ai competenti Istituti di previdenza per il personale di nuova iscrizione riferibilmente al periodo intercorrente dal 1° gennaio 1948 alla data di entrata in vigore del presente decreto; nonchè gli eventuali contributi arretrati dovuti agli Istituti predetti per il personale già iscritto agli Istituti stessi. Allo Stato faranno carico anche gli eventuali contributi arretrati dovuti dagli enti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, fino al 31 dicembre 1947. Detti contributi vengono computati, senza interessi, avendo riguardo alle misure di essi in vigore all'epoca cui si riferiscono ed agli stipendi od altri assegni analoghi spettanti nel tempo agli interessati.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborserà allo Stato i premi eventualmente pagati per alimentare il trattamento assicurativo a decorrere dal 1° gennaio 1948; allo stesso rimborso provvederà l'Istituto nazionale della previdenza sociale per i contributi base ed integrativi versati per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia a partire dalla data suddetta.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi i periodi di servizio e di tempo indicati nel precedente art. 2, anteriori al 1° gennaio 1948, assistiti ai fini previdenziali da polizze di assicurazione stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o da iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono riconosciuti utili a carico dello Stato agli effetti

del trattamento di quiescenza, e si ricongiungono con il servizio reso agli Istituti di previdenza applicando le norme contenute nella legge 22 giugno 1954, n. 523.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni verserà allo Stato il valore di riscatto delle polizze di cui il personale interessato era provvisto; per quanto riguarda il personale iscritto all'assicurazione invalidità e vecchiaia lo Stato subentra in tutti i diritti derivanti dall'assicurazione stessa riferibilmente ai periodi di servizio e di tempo riconosciuti utili ai sensi del precedente comma.

Nel computo dei contributi personali dovuti dagli interessati agli Istituti di previdenza per il periodo dal 1° gennaio 1948 alla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque per sistemazione contributiva arretrata, si detrarrà l'importo della parte dei premi e contributi versati dagli interessati stessi e rimborsata allo Stato ai sensi del precedente quarto comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale proveniente dai Municipi della Libia o dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana che, successivamente al rimpatrio definitivo, sia già stato assunto in servizio presso enti locali del territorio dello Stato e vi si trovi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il personale iscritto nei quadri speciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi distaccato presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continua a prestare servizio presso le Amministrazioni stesse, nell'attuale posizione, fino a quando, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, non verrà sistemato presso enti locali del territorio dello Stato. Nell'interesse del servizio, esso potrà essere, tuttavia, trasferito, sempre nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nella medesima od in altra sede di servizio

Il personale di cui al precedente comma, in servizio presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, potrà essere utilizzato presso gli uffici e servizi dell'Amministrazione dell'interno od essere destinato a prestare temporaneo servizio, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Con gli stessi criteri si provvederà per il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli enti od organismi di cui alla lettera *g*) del precedente art. 2, all'atto del rimpatrio.

Il personale di cui al precedente comma, per la durata della sua ulteriore permanenza in servizio presso gli enti od organismi suddetti, rimane a disposizione, nella posizione di comando, del Ministero degli affari esteri. Per la durata di tale servizio, ad esso si applicano, per quanto riguarda lo stato giuridico ed il trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui ai precedenti articoli; agli effetti economici, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti la disciplina della posizione dei dipendenti statali che assumono un impiego alle dipendenze di Stati esteri o di enti a carattere internazionale.

I comandi sono disposti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con gli altri Ministri competenti e con quello per il tesoro.

Art. 13.

Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali, tutte le attribuzioni ed i poteri spettanti, in materia di rapporto di pubblico impiego, alle autorità comunali, sono devoluti al Ministro per l'interno, il quale potrà delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato assegnato al Ministero omonimo.

I provvedimenti del Ministro sono definitivi.

Art. 14.

Il personale iscritto nei quadri speciali verrà gradualmente assegnato agli enti locali del territorio dello Stato, comprese le Regioni e gli enti da esse istituiti.

A tale scopo, il Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica qualora trattisi di personale sanitario laureato o diplomato, disporrà, con suo decreto, l'assegnazione del personale predetto ai singoli enti, le attribuzioni da conferirgli ed il trattamento economico da corrispondergli a carico dell'ente.

Art. 15.

Il personale di ruolo assegnato agli enti locali ai sensi del precedente art. 14, si intende sistemato in pianta stabile presso gli enti stessi, con la posizione giuridica ed economica stabilita nel relativo decreto Ministeriale; tale sistemazione deve considerarsi in soprannumero ed indipendente dal numero dei posti previsti negli organici degli enti medesimi.

Qualora, dopo che siano state disposte le sistemazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99 e 24 aprile 1950, n. 267, e dopo che abbia avuto applicazione il secondo comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, presso gli enti suddetti risultino posti vacanti con funzioni o mansioni analoghe a quelle inerenti al grado od alla qualifica rivestiti dal personale di cui al precedente comma, che si siano resi disponibili entro il 31 dicembre 1950 e che siano conferibili per pubblico concorso o per chiamata diretta, tali posti saranno assegnati al personale predetto in servizio presso gli enti ove si siano verificate le vacanze, secondo l'ordine di anzianità da calcolarsi a norma dell'art. 6 del presente decreto.

Per il personale sanitario laureato e per le ostetriche si procederà all'assegnazione dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si renderanno disponibili successivamente, secondo i criteri indicati nel comma precedente.

Art. 16.

Il personale di cui al precedente art. 15 compartecipa dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 957. Tali benefici sono estesi al personale iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5.

Art. 17.

Al personale non di ruolo, collocato presso enti locali ai sensi del precedente art. 14, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i dipendenti non di ruolo di pari categoria in servizio presso gli enti medesimi.

I provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto d'impiego del personale di cui al precedente comma sono subordinati al nulla osta del Ministro per l'interno, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale sanitario laureato, incaricato od interino; per il rimanente personale sanitario il nulla osta previsto dal comma precedente è di competenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 18.

Agli effetti dell'art. 236 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con la legge 17 giugno 1942, n. 851, e ad ogni altro effetto di legge o regolamento, il servizio lodevole prestato, a qualunque titolo, dal personale proveniente dai Municipi della Libia e dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana presso le predette Amministrazioni o nelle posizioni di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 2, è considerato come servizio prestato presso enti locali del territorio dello Stato.

Art. 19.

Al personale assegnato in pianta stabile ad enti locali in applicazione dei precedenti articoli, nonchè a quello che abbia già conseguito o consegua direttamente la sistemazione in organico presso detti enti, è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici dello stipendio, retribuzione o paga, e con effetto dalla data di assunzione presso gli enti stessi, l'anzianità utile di servizio raggiunta, nell'ultimo grado conseguito presso gli enti di provenienza o per successiva promozione, qualora esso non sia inferiore a quello ricoperto presso gli enti di assegnazione od assunzione del territorio dello Stato. Agli effetti del computo di tale anzianità si tiene conto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Nei confronti del personale non di ruolo, i servizi ed i periodi di tempo sopra indicati sono, agli effetti previsti nel precedente primo comma, considerati utili soltanto nei confronti del personale che presso gli enti locali del territorio dello Stato non sia nominato a posti di ruolo.

Art. 20.

I segretari di ruolo dei Municipi della Libia e delle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana che non si siano avvalsi, o che, per non trovarsi nelle specifiche condizioni previste dal decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 38, non abbiano potuto avvalersi delle disposizioni del decreto stesso, possono fare domanda al Ministero dell'interno, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, di essere trasferiti nei ruoli nazionali o provinciali dei segretari comunali purchè in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale o dei titoli previsti al n. 3, secondo comma, dell'art. 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Sulle domande si provvederà nei modi e con le norme stabilite dal decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 38, in quanto applicabili, intendendosi, in ogni caso, agli effetti dell'inquadramento nei gradi, sostituita alla tabella *A* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, la tabella *A* allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748.

I segretari che ottengano, ai sensi dei precedenti commi, il trasferimento nei ruoli nazionale o provinciali dei segretari comunali, saranno assegnati d'ufficio, con decreto del Ministro per l'interno, alle segreterie comunali vacanti di grado corrispondente a quello loro assegnato all'atto dell'inquadramento.

Al personale trasferito nei ruoli dei segretari comunali in applicazione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 38, e del presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 11 e 19 del presente decreto, rimanendo abrogate le disposizioni con esse incompatibili.

Il termine di cui al precedente primo comma non opera nei riguardi dei segretari di ruolo delle istituzioni municipali dell'ex Africa orientale italiana e della Libia tuttora in servizio fuori del territorio dello Stato, per i quali rimane ferma la facoltà prevista dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 38.

Art. 21.

Al personale iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5, trasferito, a seguito e per effetto dell'assegnazione ad enti locali del territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 14, o comunque della sistemazione in organico presso detti enti, anche se per atto volontario, in una sede di servizio diversa dalla località ove ha sede l'ufficio dell'Amministrazione statale presso il quale, al momento, presta servizio, è corrisposto, a carico del bilancio dello Stato, il trattamento economico di trasferimento — esclusa l'indennità di prima sistemazione — previsto dalle disposizioni vigenti per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato, del gruppo e del grado o della categoria cui risulti parificato.

Art. 22.

Il personale di cui al precedente art. 1 il quale non intenda avvalersi della facoltà di chiedere la cessazione dal servizio e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti assegnato in effettivo servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e vi abbia esplicato e vi esplichi, di fatto e con carattere permanente, mansioni di natura non salariale, può optare per il mantenimento in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato.

L'opzione prevista dal precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 15 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con dichiarazione irrevocabile da presentarsi alle Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, presso le quali le singole unità di personale risultino distaccate in servizio.

Il personale che si sia avvalso del diritto di opzione sarà inquadrato dalle Amministrazioni stesse — salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo — nelle categorie del personale civile non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data della

prima assegnazione in servizio presso l'Amministrazione dello Stato ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente primo comma, purchè senza soluzione di continuità, e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio agli effetti di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, ed all'art. 1, commi primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella 1 allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio. Coloro che, pur disimpegnando mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio ad essa relativo, sono inquadrati nella categoria inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nella terza categoria può prescindersi dal titolo di studio, nei confronti di coloro che esercitino mansioni proprie della categoria medesima.

Il personale in servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che si avvalga del diritto di opzione, è assegnato, ai fini dell'inquadramento, presso altre Amministrazioni dello Stato, a cura della Commissione centrale per l'avventiziato istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207; ugualmente sarà provveduto per quello in servizio presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 23.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento a titolo di stipendio, retribuzione, od altro assegno analogo, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio. Detto assegno personale è riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione. Esso è utile agli effetti di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Nei confronti del personale stesso sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 24.

Al personale di cui ai precedenti articoli 22 e 23 sono applicabili le norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, intendendosi, a tali effetti, sostituita la data di entrata in vigore del presente decreto a quella del 1° maggio 1948, prevista dall'art. 1, primo comma, della citata legge.

Il termine previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso articolo decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuto inquadramento nelle categorie del personale civile statale non di ruolo.

Il personale collocato nei ruoli speciali transitori può riscattare, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi di servizio e di tempo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Per il personale suddetto, anteriormente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto stesso verserà allo Stato una somma pari al valore di riscatto delle polizze predette, calcolato alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di collocamento nei ruoli speciali transitori. Una metà di tale somma sarà incamerata dallo Stato; l'altra metà sarà versata ai singoli impiegati assicurati. E' data, tuttavia, facoltà agli impiegati interessati che ne facciano espressa domanda all'Istituto nazionale delle assicurazioni nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di collocamento nei ruoli speciali transitori, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento allo Stato, in una unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse.

Per il personale anteriormente assistito da titolo di previdenza a risparmio, una metà della somma capitalizzata sarà incamerata dallo Stato, l'altra metà sarà versata agli impiegati interessati.

Per il personale anteriormente assistito da iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, si applicano le norme della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 25.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, terzo, quarto e quinto comma, 23, primo e secondo comma, e 24, primo comma, si applicano anche al personale degli enti od istituti pubblici soggetti alla tutela od alla vigilanza della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana o dei cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia — fatta eccezione per quello già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli uffici coloniali dell'economia — il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti distaccato in temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, o comunque di fatto, e che ne faccia domanda, alle Amministrazioni di effettiva assegnazione, entro 15 giorni a decorrere dalla data predetta. Il personale che non si avvalga di tale facoltà, cessa dal servizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà a scadere il predetto termine.

Al personale di cui al precedente comma sono, altresì, applicabili, sempre che ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, considerandosi, a tali effetti, utile soltanto il periodo di servizio prestato, posteriormente al rimpa-

trio definitivo, presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Lo stesso trattamento è corrisposto verificandosi l'ipotesi di cui all'ultima parte del precedente comma.

Rimangono salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dal personale di cui al presente articolo nei confronti degli enti od istituti di rispettiva provenienza per quanto possa ad esso spettare, in base agli ordinamenti dei predetti enti ed istituti, a titolo di trattamento di quiescenza, previdenza o liquidazione, fino alla data di assegnazione in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Il personale anteriormente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione stipulate con un Istituto avente sede nel territorio dello Stato, ha diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza.

Art. 26.

A tutti gli effetti del presente decreto, s'intende equiparato al personale di ruolo dei Municipi della Libia e delle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana il personale assunto dal Municipio di Mogadiscio con rapporto d'impiego a contratto, con applicazione delle norme del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni; si intende compreso in quello non di ruolo municipale il personale straordinario assunto dai Municipi della Libia e dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana con rapporto d'impiego a contratto speciale a tempo indeterminato, con applicazione delle norme dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300.

Art. 27.

Gli iscritti nei quadri speciali di cui al precedente art. 5 i quali, senza giustificato motivo, non assumano servizio, entro il termine loro prefisso, presso l'ente locale cui vengano assegnati ai sensi dell'art. 14, o che avendo ottenuto, in seguito a concorso od a chiamata diretta, la nomina ad impieghi presso gli enti previsti dallo stesso articolo, non accettino la nomina stessa, sono dimessi d'ufficio dal servizio.

Nei confronti dell'Istituto di previdenza cui il personale sia iscritto, la cessazione dal servizio si considera, in tali particolari ipotesi, come avvenuta per soppressione di posto.

Art. 28.

Qualora se ne manifesti la necessità, la Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, ad avvenuta cessazione dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, continuerà nell'esercizio delle proprie attribuzioni, con competenza limitata al personale di cui al presente decreto, presso il Ministero dell'interno, con i poteri ad essa riconosciuti con il comma aggiunto all'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, con l'art. 10 della legge 9 luglio 1954, n. 431. Per tutto quanto attiene al personale predetto, la Commissione stessa è integrata, con effetto immediato, con un membro rappresentante del Ministero dell'interno.

Art. 29.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana trasmetterà al Ministero dell'interno i fascicoli personali ed ogni altro atto riguardante il personale da iscriversi nei quadri speciali di cui all'art. 5 del presente decreto. Ugualmente provvederà, nei confronti delle singole Amministrazioni interessate, per il personale di cui agli articoli 22 e 25 del presente decreto.

Art. 30.

Agli enti locali presso i quali, in applicazione del presente decreto, verrà sistemato in soprannumero personale già dipendente dai Municipi della Libia e dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana, e fino a quando esso non verrà assorbito negli organici degli enti predetti, potranno essere concessi contributi da parte dello Stato per un ammontare non eccedente la metà delle spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo. Per i Comuni e le Provincie che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguano il pareggio economico del proprio bilancio, il contributo può essere elevato fino a coprire l'intero importo delle spese predette.

La concessione del contributo sarà effettuata dal Ministro per l'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali interessati e la situazione del relativo personale, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 31.

Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto per il corrente esercizio finanziario 1954-1955 si farà fronte con i fondi esistenti nel bilancio dello stesso esercizio per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 61.

Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107, è pagata entro il 31 agosto di ogni anno.

E' applicabile il disposto degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.

Passaggio della gestione dell'acquedotto comunale di Gela (Caltanissetta) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 12 novembre 1953, n. 133, del Consiglio comunale di Gela (Caltanissetta), resa esecutiva il 27 novembre 1953, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato della gestione degli acquedotti di quel Comune;

Vista la convenzione 4 dicembre 1953, in base alla quale la gestione degli acquedotti del comune di Gela passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione degli acquedotti del comune di Gela (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono, altresì, approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 4 dicembre 1953 citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1955
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 247

(1243)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1954.

Sostituzione dell'amministratore straordinario dell'Ente per la colonizzazione della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931, prorogata con decreto-legge 25 febbraio 1948, n. 469;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1946, con cui il segretario generale di governo Giuseppe Dall'Armi fu nominato amministratore straordinario dell'Ente per la colonizzazione della Libia;

Considerato che il segretario generale di governo Giuseppe Dall'Armi ha chiesto di essere esonerato dal detto incarico per motivi di salute;

Decreta:

Il segretario generale di governo Giuseppe Dall'Armi cessa dall'incarico di amministratore straordinario dell'Ente per la colonizzazione della Libia.

Il direttore di governo di 1ª classe Francesco Costa è nominato amministratore straordinario dell'Ente predetto.

Roma, addì 24 novembre 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LUCIFREDI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1955
Registro n. 28 *Presidenza, foglio n.* 375

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1954.

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali autorizzate per l'anno 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali, autorizzate per l'anno 1955, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1954

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali per l'anno 1955

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Internazionali generali		
Bari	XIX Fiera del Levante - Campionaria internazionale	9-27 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Milano	XXXIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale	12-27 aprile	R.D. 1-7-1922, n. 919
Padova	XXXIII Fiera campionaria internazionale di Padova	29 maggio-13 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Palermo	X Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale	25 maggio-10 giugno	D.P.R. 22-3-1954, n. 618
Verona	LVII Fiera internazionale dell'agricoltura	13-21 marzo	R.D. 30-10-1930, n. 1464
	Internazionali speciali		
Ancona	XV Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca ed attività affini	16-31 luglio	R.D. 30-11-1936, n. 2497
Firenze	XIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato	30 aprile-20 maggio	R.D. 7-3-1938, n. 703
Napoli	Mostra internazionale del petrolio	5-20 giugno	D.M. 30-12-1954 R.D.L. 6-5-1937, n. 1756
Padova	IV Salone internazionale dell'imballaggio	29 maggio-13 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Parma	X Mostra internazionale delle conserve e dei relativi imballaggi - Salone internazionale tecnico-industriale delle attrezzature per l'alimentazione	20-30 settembre	R.D. 15-5-1939, n. 773
Taranto	Fiera del Mare	11-27 giugno	D.P.R. 16-11-1950, n. 1139
Verona	Fiera internazionale autunnale dei cavalli e dei bovini	9-12 ottobre	R.D. 30-10-1930, n. 1464
	Nazionali speciali		
Foggia	Fiera primaverile del progresso tecnico dell'agricoltura	23 maggio-2 giugno	R.D. 14-4-1939, n. 771
Foggia	Fiera autunnale del bestiame	25-30 novembre	R.D. 14-4-1939, n. 771
Siena	IX Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati	3-18 agosto	D.P.R. 5-4-1950, n. 296
	Interprovinciali generali		
Messina	XVI Fiera delle attività economiche siciliane	10-24 agosto	R.D. 3-1-1939, n. 507
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI		
	Internazionali generali		
Bolzano	VIII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale	16-27 settembre	D.M. 30-12-1954
Trieste	VII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale	19 giugno-3 luglio	D.M. 30-12-1954
	Internazionali speciali		
Bologna	VI Mostra internazionale di applicazioni della elettricità	8-22 maggio	D.M. 30-12-1954
Bologna	IX Mostra internazionale della tecnica fotografica	16 ottobre-13 novembre	D.M. 30-12-1954

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: Internazionali speciali		
Bologna	IV Salone internazionale dell'alimentazione e delle attività domestiche e III Salone internazionale delle arti femminili dell'abbigliamento	1-15 ottobre	D.M. 30-12-1954
Busto Arsizio (Varese) .	V Mostra internazionale del cotone e delle fibre artificiali e sintetiche - chimica e macchine tessili	24 settembre-9 ottobre	D.M. 30-12-1954
Cantù (Como) . . .	I Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile	17 settembre-5 ottobre	D.M. 30-12-1954
Cremona	X Fiera internazionale del bovino da latte	9-18 settembre	D.M. 30-12-1954
Forlì	VI Salone internazionale della produzione e della tecnica turistico-alberghiera	28 maggio-12 giugno	D.M. 30-12-1954
Milano	XXXIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	3-12 dicembre	D.M. 30-12-1954
Reggio Calabria . .	VIII Fiera delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii	19 marzo-3 aprile	D.M. 30-12-1954
Reggio Emilia . . .	VIII Esposizione internazionale ornitologica	24-27 novembre	D.M. 30-12-1954
Riccione (Forlì) . .	VII Fiera internazionale del francobollo e mostra filatelica	27-30 agosto	D.M. 30-12-1954
Roma	Mostra dei dispositivi di sicurezza e dei mezzi di protezione	2-6 aprile	D.M. 30-12-1954
Roma	II Rassegna internazionale per la elettronica	25 giugno-10 luglio	D.M. 30-12-1954
Torino	XXXVII Salone internazionale dell'automobile	20 aprile-1° maggio	D.M. 20-7-1954
Torino	Esposizione internazionale dello Sport	25 maggio-19 giugno	D.M. 28-7-1954
Torino	V Salone internazionale della tecnica	28 settembre-9 ottobre	D.M. 30-12-1954
Venezia	V Mostra internazionale aeronautica	20-24 luglio	D.M. 30-12-1954
Vicenza	III Salone internazionale delle materie prime, macchinari e forni per ceramica	3-18 settembre	D.M. 30-12-1954
Vigevano (Pavia) . . .	VI Mostra-mercato internazionale delle calzature	6-16 gennaio	D.M. 30-12-1954
	Nazionali generali		
Bologna	XIX Fiera di Bologna	8-22 maggio	D.M. 30-12-1954
Cagliari	VII Fiera campionaria della Sardegna	6-20 marzo	D.M. 30-12-1954
Roma	Fiera di Roma - Campionaria nazionale	28 maggio-12 giugno	D.M. 30-12-1954
	Nazionali speciali		
Bologna	VIII Presentazione nazionale moda della calzatura	12-20 marzo 31 agosto-8 settembre	D.M. 30-12-1954
Bologna	V Mostra nazionale biennale dei prodotti ortofrutticoli invernali	4-11 dicembre	D.M. 30-12-1954
Civitanova Marche (Macerata)	VI Mostra nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro	16-26 luglio	D.M. 30-12-1954
Cremona	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	9-18 settembre	D.M. 30-12-1954

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: Nazionali speciali		
Faenza (Ravenna)	XIII Mostra-concorso nazionale della ceramica con Sezione internazionale	25 giugno-10 luglio	D.M. 30-12-1954
Firenze	Mostra-mercato U.N.A.C.	2-24 ottobre	D.M. 30-12-1954
Lecce	VII Fiera nazionale del vino	23 maggio-8 giugno	D.M. 30-12-1954
Milano	XXI Mostra nazionale della radio e televisione	10-19 settembre	D.M. 30-12-1954
Milano	III Mostra nazionale di elettrodomestici	10-19 settembre	D.M. 30-12-1954
Milano	VI Mostra selettiva dell'artigianato artistico	1-20 ottobre	D.M. 30-12-1954
Modena	Mostra-mercato nazionale di bestiame bovino, equino e suino	2-4 aprile	D.M. 30-12-1954
Monza (Milano)	X Mostra nazionale dell'arredamento	3-25 settembre	D.M. 30-12-1954
Piacenza	IV Mostra nazionale del metano	8-18 settembre	D.M. 30-12-1954
Reggio Emilia	IV Rassegna nazionale biennale allevamento suini	7-9 ottobre	D.M. 30-12-1954
Roma	II Rassegna nazionale teleradiocinematografica	25 giugno-10 luglio	D.M. 30-12-1954
San Remo (Imperia)	VIII Mostra nazionale biennale di floricoltura	26 marzo-3 aprile	D.M. 30-12-1954
Vicenza	X Mostra nazionale laniera e della ceramica	3-18 settembre	D.M. 30-12-1954
Vicenza	II Mostra nazionale della argenteria e della oreficeria	3-18 settembre	D.M. 30-12-1954
	Interprovinciali generali		
Arezzo	IX Fiere aretine	27 agosto-11 settembre	D.M. 30-12-1954
Catanzaro	VII Fiera campionaria della Calabria	19 luglio-3 agosto	D.M. 30-12-1954
Cosenza	V Fiera di Cosenza	25 settembre-9 ottobre	D.M. 30-12-1954
Enna	V Fiera dell'agricoltura	14-18 maggio	D.M. 30-12-1954
Forlì	V Fiera di Forlì	28 maggio-12 giugno	D.M. 30-12-1954
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera-mostra dell'Ascensione per le attività agricole ed artigiane delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto	15-23 maggio	D.M. 30-12-1954
Lugo (Ravenna)	Fiera di Lugo	28 agosto-4 settembre	D.M. 30-12-1954
Monza (Milano)	VI Mostra interprovinciale dell'artigianato lombardo	3-25 settembre	D.M. 30-12-1954
Pordenone (Udine)	IX Fiera campionaria interprovinciale del Friuli-Venezia Giulia	3-17 luglio	D.M. 30-12-1954
Rovereto (Trento)	VII Mostra interprovinciale dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura e rassegna dell'attrezzatura per artigiani e piccoli industriali	6-22 agosto	D.M. 30-12-1954
	Interprovinciali speciali		
Arezzo	II Mostra della tavola italiana	27 agosto-11 settembre	D.M. 30-12-1954
Ascoli Piceno	VII Mostra avicunicola e degli animali da pelliccia	1-4 aprile	D.M. 30-12-1954

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Gorizia	V Mostra giovanile internazionale di arti figurative	1-30 settembre	D.M. 30-12-1954
Venezia	XIV Festival internazionale del teatro di prosa	10 luglio-5 agosto	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	VI Mostra internazionale del documentario e del cortometraggio	18-25 agosto	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	VII Mostra internazionale del Film per ragazzi	18-25 agosto	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XVI Mostra internazionale di arte cinematografica	25 agosto-10 settembre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XVIII Festival internazionale di musica contemporanea	11-25 settembre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
	Nazionali		
Cava dei Tirreni (Salerno)	II Biennale nazionale d'arte figurativa di Cava dei Tirreni	15 luglio-30 settembre	D.M. 30-12-1954
La Spezia	VII Mostra nazionale di pittura « Golfo della Spezia »	10 luglio-11 settembre	D.M. 30-12-1954
Napoli	Mostra d'arte fra ferrovieri	21-30 settembre	D.M. 30-12-1954
Reggio Emilia . . .	V Mostra nazionale biennale del disegno e dell'incisione moderna	21 settembre-20 ottobre	D.M. 30-12-1954
Torino	CXII Esposizione nazionale di belle arti	1° maggio-30 giugno	D.M. 30-12-1954
	Inteprovinciali		
Padova	XI Mostra biennale d'arte triveneta	17 settembre-31 ottobre	D.M. 30-12-1954

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1955.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei revisori dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, riguardante l'istituzione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1954, con cui si nominavano i componenti il Collegio dei revisori dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871;

Vista la nota n. 100839 in data 10 gennaio 1955, con la quale il Ministero del tesoro fa presente che il rag. Trabalza Vittorio è recentemente deceduto e quindi, in sostituzione dello stesso, quale membro effettivo del Collegio dei revisori dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, nomina il dott. Brosio Felice, capo divisione del Ministero predetto;

Decreta:

E' nominato, in sostituzione del rag. Vittorio Trabalza e per il periodo in cui rimarrà ancora in carica il Collegio dei revisori di cui al decreto Ministeriale 12 giugno 1954, membro effettivo del Collegio dei revisori dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, il dott. Brosio Felice, capo divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1955
Registro n. 3 Azienda di Stato for. dem., foglio n. 284. — RELLEVA

(1174)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1955.

« Salone-mercato internazionale delle contrattazioni dell'abbigliamento », da tenersi in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione del « Salone-mercato internazionale delle contrattazioni dell'abbigliamento »;

Sentito il parere della Sezione speciale mostre, fiere ed esposizioni, istituita in seno al Consiglio superiore del commercio interno, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzato il « Salone-mercato internazionale delle contrattazioni dell'abbigliamento », da tenersi in Torino dal 24 al 30 novembre 1955.

Roma, addì 2 marzo 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1261)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1955.

Approvazione di una clausola particolare da inserire nella « polizza dell'impiegato » approvata con decreto Ministeriale n. 2380 del 1° dicembre 1954, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare da inserire nella « polizza dell'impiegato », attualmente in vigore;

Decreta:

E' approvata la seguente clausola particolare da inserire nella « polizza dell'impiegato » approvata con decreto Ministeriale n. 2380 del 1° dicembre 1954, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Ove la risoluzione del contratto venga richiesto, tra il 55° ed il 65° anno di età dell'assicurato, in seguito a collocamento in quiescenza, il valore di riscatto sarà commisurato al capitale garantito per il caso di vita a scadenza, ridotto nella proporzione in cui l'importo dei premi pagati sta all'importo dei premi pattuiti e scontato, al saggio di interesse composto dal 3,25 % annuo, per il periodo che intercorre tra la data del riscatto e quella di scadenza della polizza.

Roma, addì 2 marzo 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(1171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Porto Torres (Sassari).

Con decreto commissariale n. 370.24005.73/2.60815, in data 5 febbraio 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Porto Torres (Sassari), di un'area edificatoria della superficie di mq. 500 circa sita in Porto Torres, indicata nel catasto comunale al foglio n. 5, mappa n. 102, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1089)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 196, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), di un mutuo di L. 11.340.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1255)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Partigiani Divisione Cisa e Berretta », con sede in Gotra di Borgotaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa « Partigiani Divisione Cisa e Berretta », con sede in Gotra di Borgotaro, costituita con atto in data 3 settembre 1945, per notaio dott. Pietro Micheli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1082)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo fra i combattenti di Poli, con sede in Poli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa di consumo fra i combattenti di Poli, con sede in Poli, costituita con atto in data 31 luglio 1945, per notaio avv. Giovanni Marini di Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(1085)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265, in data 18 novembre 1954, alla pagina 3740, colonna 2ª, rigo 18°, in luogo di « Ciacci Vittoria fu Gaspare » leggasi « Ciacci Vittoria fu Gaspero ».

(1256)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2091 — Data: 15 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Fenici Dario fu Narciso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 748 — Data: 19 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Bellini Umberto fu Amedeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data: 11 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Marrani Alfio di Armando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3785 — Data: 14 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Mandrioli Raffaele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Santarcangelo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 260.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 29 maggio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Rescali Albertina fu Evaristo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 39.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 febbraio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(969)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	635 —
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 5 novembre 1954, n. 340.3/11265, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Ragusa, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Roberto Fradella, deceduto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Roberto Fradella, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1953 il vice prefetto ispettore dottor Francesco Vicari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1237)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 24 novembre 1954, n. 340.2.91/13090, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Viterbo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Jone Mangiavacchi, per motivi di incompatibilità, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Jone Mangiavacchi è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo l'ostetrica condotta Faustina Cecati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1236)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiali sanitari vacanti nelle provincie di Alessandria, Como, Treviso e Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 giugno 1954, n. 340.3/9283, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiali sanitari vacanti nelle provincie di Alessandria, Como, Treviso e Varese;

Riconosciuta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Loreto Mario Pascale, indisponibile, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Loreto Mario Pascale è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Alessandria, Como, Treviso e Varese il vice prefetto dott. Antonio Scala.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 7 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1238)

Sostituzione del presidente e di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 25 agosto 1954, n. 340.2.10/7890, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Belluno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Domenico Dicuonzo, trasferito ad altra sede ed il prof. Antonio Ponzian, deceduto, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Domenico Dicuonzo e del prof. Antonio Ponzian, sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1953, il vice prefetto dott. Arturo Martusciello ed il prof. Alberto Binotto, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1234)

Graduatoria generale del concorso a dodici posti di vice assistente, sanitaria visitatrice in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1954, registro n. 86 Presidenza, foglio n. 256, con il quale venne indetto un concorso per esami a dodici posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova (grado 12° - gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee e riconosciuto che la medesima è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuna indicati:

1. Simiele Lidia	punti	145 su 150
2. Breviglieri Maria Teresa	»	140 »
3. Fontanesi Giovanna	»	131 »
4. Mezzetti Francesca nata Sforzini Pierotti	»	130 »
5. Pagnotta Angela	»	125 »
6. Piccirillo Antonia	»	122 »
7. Tonino Egle	»	117 »
8. Garbusi Anna Mildra	»	114 »
9. Silber Corinna	»	113 »
10. Falagiani Leda	»	113 »
11. Totaro Anna	»	112 »
12. Rossi Chiarina	»	110 »
13. Rossi Maria Ludovica	»	107 »
14. Piovesan Emilia	»	106 »
15. Mengoni Dianora	»	103 »
16. Tucci Maria Flora	»	100 »

Le prime 12 candidate sono dichiarate vincitrici del concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 22 gennaio 1955

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1955
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 376. — FLAMMIA

(1224)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.